

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'iniziativa dei senatori LAURO, CARUSO Antonino, VALENTINO, PALOMBO, PASTORE, MANCA, GRECO, MELUZZI, CONTESTABILE, TRAVAGLIA, PORCARI, SELLA DI MONTELUCE, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO, FILOGRANA, MARTELLI, CENTARO, D'ALÌ, MANFREDI, DE ANNA, BOSI, LO CURZIO, TONIOLLI, TERRACINI, COZZOLINO, LAURIA Baldassarre, ASCIUTTI, BORNACIN, VENTUCCI, SPECCHIA e DE CORATO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1997

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla crisi economica ed occupazionale delle Compagnie portuali

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso delle precedenti legislature il Parlamento ha affrontato più volte la situazione di crisi economica ed occupazionale delle Compagnie portuali: ha dovuto constatare in tali circostanze che dette Compagnie, sebbene beneficiassero ancora per un periodo transitorio di una situazione operativa privilegiata rispetto alle altre imprese portuali, non sono riuscite durante tale periodo a raggiungere

l'obiettivo della efficienza e del risanamento economico.

Da questa situazione di fatto sono derivate due gravi conseguenze: in primo luogo la necessità di costanti interventi finanziari di sostegno posti a carico della collettività ed in secondo luogo l'impossibilità di pervenire in tempi rapidi alla eliminazione dei privilegi operativi più volte condannati dalla Commissione delle Comunità europee con

le comunicazioni rivolte al Governo italiano in data 10 novembre 1992, 1° luglio 1993, 10 maggio 1994, 20 giugno 1994.

Inoltre con la decisione del 28 luglio 1993 la Commissione delle Comunità europee ha avviato una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, con riferimento all'aiuto erogato dallo Stato italiano a favore delle Compagnie portuali pari a 60 miliardi, stabilito dal decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, destinato alla copertura del *deficit* di bilancio registrato da tali Compagnie portuali alla data del 31 dicembre 1991.

La stessa Commissione delle Comunità europee in data 24 giugno 1996 ha comunicato al Governo italiano la decisione di estendere la suddetta procedura di infrazione anche al successivo aiuto di 100 miliardi previsto dal decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, volto a ridurre i disavanzi di bilancio registrati dalle Compagnie alla data del 31 dicembre 1994. In quest'ultima comunicazione si legge testualmente che:

«La Commissione ha già avuto l'occasione di attirare ripetutamente l'attenzione del Governo italiano sulla persistenza di talune incompatibilità della nuova normativa con il Trattato istitutivo della Comunità economica europea. Tali incompatibilità sono oggetto di una procedura tuttora in corso contro la Repubblica italiana (92/2221): I due principali punti irrisolti sono i seguenti:

1) il decreto applicativo di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e la relativa circolare interpretativa non sono stati tuttora emanati;

2) il monopolio sulla manodopera temporanea (mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369) non è stato tuttora abolito, inoltre tale monopolio risulta nei fatti essere attualmente detenuto dal principale operatore (la ex Compagnia), il che gli conferisce

un notevole vantaggio competitivo nei confronti dei suoi concorrenti.

La Commissione considera che gli effetti auspicati dalla riforma portuale e più segnatamente la messa in conformità della normativa portuale italiana con il Trattato istitutivo della Comunità economica europea e la liberalizzazione del settore delle operazioni portuali sarebbero gravemente compromessi qualora le ex Compagnie dovessero beneficiare di sovvenzioni statali prima della risoluzione dei due punti di cui sopra. Per questo motivo il trattamento del dossier relativo agli aiuti di stato non può prescindere dal trattamento di quest'ultima questione. La Commissione attira la sua attenzione sulla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 22 giugno 1995 la quale precisa che ogni aiuto accordato illegittimamente (cioè prima della decisione finale della Commissione, conformemente alla procedura dell'articolo 93, comma 2, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea), può essere oggetto di una domanda di recupero ai beneficiari».

Premesso quanto sopra, il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, nel modificare completamente l'articolo 17 della legge di riforma portuale n. 84 del 1994, ha sostanzialmente mantenuto il regime di esclusiva a favore delle ex Compagnie portuali nella fornitura delle mere prestazioni di lavoro all'interno del cosiddetto consorzio volontario previsto alla lettera a) del primo comma del citato articolo 17 ed ha esteso ulteriormente il monopolio operativo delle ex Compagnie portuali anche agli appalti di servizi compresi quelli ad alto contenuto di manodopera.

La gravità della situazione venutasi a creare con l'emanazione della legge n. 647 del 1996 è testimoniata dal fatto che contro le norme contenute nell'articolo 17 sono state presentate alla Commissione delle Comunità europee, nonchè all'Autorità garante

della concorrenza e del mercato ben quattro denunce-esposti.

Ciò nonostante risulta essere allo studio del Ministero dei trasporti e della navigazione un provvedimento di legge che stanzi ulteriori 700 miliardi circa a favore delle ex Compagnie portuali per fornire loro altri sostegni finanziari di varia natura tra i quali spiccano circa 154 miliardi per ulteriori interventi finanziari a completamento della legge n. 428 del 1992, la stessa legge che forma già oggetto di procedura di infrazione presso la Commissione delle Comunità europee.

È opportuno che si faccia chiarezza sugli aiuti erogati a favore delle ex Compagnie portuali negli ultimi 5 anni nonché sui criteri seguiti nella loro concreta erogazione.

È opportuno inoltre indagare sulle eccedenze occupazionali denunciate dalle ex Compagnie portuali atteso che le stesse hanno costituito la costante premessa per l'applicazione dei prepensionamenti e del trattamento di Cassa integrazione straordinaria (CIGS) alle suddette Compagnie. La necessità di indagare su tali eccedenze si

rende particolarmente necessaria anche alla luce di alcune anomalie emerse nel corso dell'anno 1996 che evidenziano come in tale anno le cosiddette eccedenze, nonostante la riduzione di 765 unità prepensionate, non siano diminuite ma addirittura aumentate di 32 unità.

Si rende altresì opportuno indagare anche sui metodi seguiti nell'erogazione della Cassa integrazione straordinaria a favore dei lavoratori soci delle ex Compagnie portuali, atteso che tale ammortizzatore sociale risulta sia stato riconosciuto senza alcun effettivo controllo da parte delle autorità preposte al lavoro portuale e quindi senza la garanzia che ad ogni giornata di Cassa integrazione corrispondesse effettivamente una giornata di mancato impiego da parte del lavoratore beneficiario.

Con questa iniziativa, si mira, attraverso l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta a mettere in luce le eventuali responsabilità in ordine alla effettuazione dei controlli da parte delle autorità competenti su tutto quanto sopra descritto.

**PROPOSTA  
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

---

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta per indagare sulle materie indicate all'articolo 2.

2. La Commissione è composta da 15 senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in modo da assicurare il criterio della proporzionalità tra i Gruppi parlamentari. Nella sua prima seduta la Commissione elegge nel suo seno il Presidente il Vice Presidente e due Segretari.

Art. 2.

1. La Commissione ha il compito di:

a) verificare le cause dirette o indirette che hanno determinato i ricorrenti *deficit* delle Compagnie portuali;

b) verificare la correttezza dei criteri applicati nella erogazione degli aiuti a favore delle ex Compagnie;

c) accertare se il Governo ha rispettato le direttive comunitarie su tali aiuti ed in modo particolare se detti aiuti sono stati erogati anche senza il preventivo assenso della Commissione delle Comunità europee con il rischio di un recupero delle somme erogate ai beneficiari;

d) verificare la corretta applicazione della Cassa integrazione straordinaria ai lavoratori delle ex Compagnie portuali ed in particolare indagare se il controllo da parte delle autorità preposte al lavoro portuale abbia garantito l'esatta corrispondenza delle giornate di trattamento di integrazione salariale con quelle di effettivo mancato avviamento al lavoro;

e) accertare se le eccedenze occupazionali dichiarate dalle ex Compagnie corrispondono effettivamente ai lavoratori rimasti senza impiego a seguito della ristrutturazione conseguente alla riforma portuale e se ne sono state redatte dalle ex Compagnie le liste nominative dei lavoratori in esubero previste dall'articolo 23, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, senza le quali è impossibile procedere ad una effettiva ristrutturazione aziendale delle stesse;

f) accertare se le ex Compagnie portuali abbiano proceduto all'assunzione di nuovi lavoratori pur in presenza di eccedenze occupazionali e quindi anche durante i periodi in cui hanno beneficiato della Cassa integrazione straordinaria e dei prepensionamenti.

#### Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli accertamenti con gli stessi poteri dell'Autorità giudiziaria.

#### Art. 4.

1. La Commissione può richiedere l'audizione di persone a conoscenza di fatti utili per l'inchiesta.

2. Le persone convocate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testimoni del processo penale.

#### Art. 5.

1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

## Art. 6.

1. La Commissione può disporre dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonchè di qualsiasi altro pubblico dipendente e di esperti.

## Art. 7.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento presentando entro tale termine una relazione illustrativa dei risultati della inchiesta che viene pubblicata unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti utilizzati. Sono altresì pubblicate eventuali relazioni di minoranza.

2. Ove nel corso dell'inchiesta siano accertate responsabilità penali civili o amministrative conseguenti alla gestione delle Compagnie portuali gli atti relativi sono trasmessi al Giudice competente.

3. Contestualmente alla relazione di cui al comma 1 la Commissione può approvare un'altra relazione di carattere propositivo concernente gli interventi di carattere tecnico ed amministrativo ritenuti utili per migliorare l'efficienza ed i criteri di gestione delle imprese portuali.

## Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.



